

- 1) *Per poter presentare una proposta progettuale è necessario che l'associazione proponente sia iscritta al Registro nazionale o può anche essere iscritta ad un registro istituito dalle regioni e province autonome (art. 7 l. 383/2000)? E' sufficiente essere affiliati ad un'associazione nazionale iscritta al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale?*

Se l'associazione è da statuto associazione di promozione sociale ai sensi della l. 383/2000 e risulta iscritta al Registro nazionale o regionale istituito ai sensi dell'art. 7 della stessa legge, può presentare domanda di finanziamento. Non può invece farlo se ha un semplice rapporto di affiliazione con altro soggetto iscritto al Registro nazionale, senza che sia stato emanato da parte dell'amministrazione competente un provvedimento di iscrizione (che individua specificamente l'associazione determinandone l'iscrizione ad uno dei predetti registri).

- 2) *Possono presentare domanda di finanziamento in partenariato tra loro articolazioni territoriali di uno stesso ente nazionale o un ente nazionale e proprie articolazioni territoriali con codici fiscali differenti ma con lo stesso statuto e acquisire il punteggio previsto per i partenariati di cui al punto 4.1 delle linee di indirizzo?*

Il partenariato può essere costituito sia tra associazioni a carattere nazionale iscritte al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, sia tra associazioni iscritte ai registri regionali delle associazioni di promozione sociale, sia tra associazioni a carattere nazionale iscritte nel Registro nazionale e associazioni iscritte ai registri regionali delle associazioni di promozione sociale.

Ai fini della attribuzione del punteggio aggiuntivo il partenariato si considera realizzato laddove coinvolga enti di diversa provenienza e natura per affrontare specifiche tematiche di interesse comune. Nel caso che viene rappresentato, le associazioni interessate costituiscono invece livelli territoriali di un medesimo ente, le cui finalità sono peraltro regolate dal medesimo statuto. L'iscrizione al Registro nazionale di tali associazioni avviene, secondo quanto previsto dalla legge, su richiesta del rappresentante legale dell'associazione nazionale per effetto dell'avvenuta iscrizione al medesimo Registro di quest'ultima. Il legame già esistente tra tali enti, pertanto, non consente di dare luogo ad un nuovo partenariato e soprattutto non genera quel "valore aggiunto" che si determina laddove organizzazioni diverse tra loro decidono di operare in maniera congiunta per la realizzazione di una specifica iniziativa progettuale. Proprio per raggiungere questo obiettivo, le Linee di indirizzo prevedono la possibilità di attribuire un punteggio aggiuntivo che nel caso di specie non potrebbe essere riconosciuto.

- 3) *Il documento denominato "Modello di dichiarazione per le associazioni partner" sostituisce la lettera di impegno a firma congiunta di cui al punto 4.1 della Linee di indirizzo, oppure si tratta di due diversi documenti distinti da predisporre?*

Si tratta di due diversi documenti. La lettera di impegno è quella prevista dal punto 4.1 delle linee di indirizzo nella quale deve essere specificato dettagliatamente quanto indicato alle lettere a, b, c del citato punto 4.1, a comprova della volontà delle associazioni di realizzare in partenariato tra loro le attività progettuali. Tale lettera di impegno è a firma congiunta del proponente e dei partner.

Viceversa il modello di dichiarazione, che contiene le informazioni anagrafiche del partner, il riferimento all'iscrizione nei registri di cui all'art. 7 della legge n. 383 del 2000 e la dichiarazione sui carichi pendenti, casellario giudiziale ecc. del rappresentante legale, deve essere compilata, dal rappresentante legale dell'associazione partner, ed essere allegata alla domanda di contributo a pena di inammissibilità della stessa (punto 8 numero 2 delle linee di indirizzo). Ciascuna proposta progettuale, cioè, dovrà recare in allegato tante dichiarazioni quanti sono i partner, ciascuna sottoscritta dal rispettivo rappresentante legale. Nel caso in cui vi siano ulteriori soggetti dotati di rappresentanza, anche questi dovranno dichiarare la propria posizione rispetto ai carichi pendenti e all'assenza di condanne (requisiti di onorabilità), allegando ugualmente detta dichiarazione.

- 4) *Che cosa si intende per impegno finanziario del soggetto partner? E' previsto che un partner possa non cofinanziare la proposta progettuale e che il cofinanziamento sia interamente a carico del capofila?*

Per impegno finanziario del partner si intende la quota di cofinanziamento a suo carico (nell'ambito del 20% complessivo). Ogni partner indica la propria quota di competenza. Nel piano economico le indicazioni relative al cofinanziamento (tra cui la voce di entrata del bilancio) dovranno riguardare tutti i partner, a pena di inammissibilità della domanda, secondo quanto previsto al punto 8.11 delle linee di indirizzo. Come previsto dalle Linee di indirizzo, punto 4.1, ciascun partner dovrà partecipare finanziariamente alla proposta progettuale (oltre che alle relative attività).

5) *E' possibile partecipare al bando con progetti già avviati o comunque nella fase iniziale?*

Non è possibile presentare proposte progettuali già avviate. Il punto 11.1 delle Linee di indirizzo prevede espressamente che l'avvio delle attività dovrà avvenire, pena la revoca del contributo, entro 15 giorni dal ricevimento da parte dell'associazione della copia conforme della convenzione stipulata tra l'ente e il Ministero e contenente i termini e le modalità di concessione del contributo e di realizzazione delle attività progettuali. La convenzione viene predisposta dall'Amministrazione, sulla base del modello successivamente pubblicato sul sito del ministero. Pertanto le Linee di indirizzo presuppongono che al momento della presentazione della domanda, le attività non siano ancora iniziate.

6) *Come deve essere intesa la disposizione contenuta al punto 8.11 delle linee indirizzo?*

Le **Linee di indirizzo per il 2015**, al punto 8, numero 11, richiedono a pena di inammissibilità della domanda di *“specificare in maniera dettagliata nel piano economico la provenienza delle risorse finanziarie messe a disposizione dall'associazione proponente e dagli eventuali soggetti partner, indicando la corrispondente o le corrispondenti voci di entrata del bilancio. Non sono ammissibili indicazioni generiche (ad es. “risorse proprie dell'associazione”). La voce o le voci di entrata del bilancio indicate nella proposta progettuale dovranno essere presenti anche nell'ultimo bilancio consuntivo approvato dagli organi statutari e allegato alla domanda di finanziamento, e recare complessivamente un importo non inferiore all'ammontare del cofinanziamento privato. In ogni caso il Ministero si riserva, prima della sottoscrizione della convenzione di cui al punto 11.1, di richiedere all'associazione ammessa al finanziamento e agli eventuali partner di produrre un bilancio aggiornato (ancorché non definitivo o non ancora approvato) dal quale sia possibile rilevare l'effettiva disponibilità delle risorse inizialmente dichiarate”*; il punto 8, numero 14, specifica poi che la domanda deve essere corredata *“da copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio consuntivo approvato secondo quanto previsto dai rispettivi statuti; in caso di partenariato dovranno essere allegate alla domanda le copie conformi agli originali degli ultimi bilanci consuntivi di tutte le associazioni partecipanti”*.

Tale richiesta è volta collegare le risorse dichiarate dall'associazione nell'apposita sezione del piano economico, a titolo di cofinanziamento del progetto, ad una o più voci di entrata del bilancio dell'ente (in tal caso appare verosimile fare riferimento all'ultimo consuntivo approvato).

In questo modo l'Amministrazione può disporre di un elemento di valutazione “presuntivo” in ordine all'affidabilità dell'associazione, in quanto seppure il bilancio consuntivo 2014 non potrà documentare le entrate dell'anno 2015 che si prevede di utilizzare a titolo di cofinanziamento, consente ugualmente di verificare la presenza di quella voce di bilancio e la sua dimensione finanziaria. La formulazione intende contemporaneamente l'interesse dell'Amministrazione a verificare in maniera presuntiva l'effettiva capacità dell'associazione di concorrere finanziariamente alla spesa con la possibilità di quest'ultima di utilizzare le risorse suddette nel momento in cui saranno concretamente avviati i progetti. Pertanto l'Associazione dovrà individuare e indicare in maniera puntuale una o più voci di entrata del bilancio che sarà possibile rintracciare nel consuntivo 2014 a riprova di stabili entrate di bilancio (tenendo presenti anche i bilanci degli eventuali partner). Tale voce dovrà essere presente anche nel consuntivo 2014 da allegare alla richiesta di contributo e in tale consuntivo dovrà risultare di ammontare non inferiore alla quota di cofinanziamento a carico del proponente, **a dimostrazione del fatto che tale voce di entrata sia, con ragionevole attendibilità, effettivamente idonea a fornire le risorse necessarie al cofinanziamento anche nell'anno in cui si svolgeranno le attività progettuali**. Al fine di effettuare tale verifica in maniera più puntuale, in caso di ammissione a finanziamento l'Amministrazione si riserva di chiedere all'associazione, prima di stipulare la convenzione, documentazione contabile aggiornata. Pertanto, al momento della presentazione del progetto, non è necessario presentare un bilancio preventivo relativo all'anno in corso.

7) *Se un'associazione ha iniziato l'attività nel 2015 e non ha ancora chiuso il primo bilancio può presentare domanda di finanziamento? Eventualmente in forma di partenariato con altre associazioni che hanno già un bilancio approvato?*

Sia l'associazione proponente che gli eventuali partner devono a pena di inammissibilità, allegare copia dell'ultimo bilancio consuntivo, nel quale peraltro deve essere presente la voce di entrata riferibile alle risorse finanziarie che ciascuna associazione mette a disposizione a titolo di cofinanziamento privato.

8) *In riferimento alla voce di costo “affidamento di attività a soggetti esterni delegati”, sono previsti limiti sulla natura giuridica del soggetto delegato?*

Il soggetto delegato (che non è evidentemente una persona fisica) può essere una società o altra persona giuridica diversa dal capofila e dai partner e relativi affiliati/associati; deve essere selezionato con criteri di trasparenza e, dato che la prestazione delegata è a titolo oneroso, deve emettere il giustificativo di spesa (es. fattura). L'attività da svolgere (delegata) deve rientrare tra le attività abitualmente svolte dallo stesso a titolo oneroso.

9) *Per partecipare alla procedura quale deve essere la capacità del bilancio delle associazioni proponenti?*

Ai sensi del punto 8.13 delle Linee di indirizzo il costo complessivo del progetto o iniziativa deve essere inferiore al 100% delle entrate risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approvato in conformità alle disposizioni statutarie.

In caso di partenariato il costo complessivo del progetto o iniziativa dovrà essere inferiore al 100% del totale complessivo delle entrate risultanti dai bilanci consuntivi di tutti i soggetti partner, regolarmente approvati.

10) *Le spese relative al personale dipendente da ente privato che collabora con un'associazione di promozione sociale per la realizzazione di un progetto in quale voce di costo devono essere inserite?*

- Il personale interno è quello con cui capofila, partner o le associazioni associate/affiliate hanno un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato;
- il personale esterno è quello (parliamo di persone fisiche) con cui capofila, partner o associati/affiliati hanno un contratto di prestazione d'opera professionale, regime occasionale ecc., consentito dalla legislazione vigente; se la persona fisica è contemporaneamente dipendente di altro soggetto (associazione di volontariato) la prestazione affidata alla persona fisica deve essere compatibile con gli impegni lavorativi intercorrenti con quest'ultimo e non sovrapporsi agli stessi.
- le eventuali collaborazioni con soggetti privati e pubblici (di cui al punto 4.2 delle linee di indirizzo) non danno luogo a costi a carico del progetto;
- la cd. "delega" non è una forma di collaborazione ma l'affidamento a titolo oneroso di un complesso di attività ad un soggetto giuridico terzo, (previa selezione di quest'ultimo con criteri di trasparenza).

11) *Una stessa associazione può presentare più proposte progettuali?*

Ogni associazione proponente, singolarmente o in partenariato, può presentare soltanto o un'iniziativa ai sensi della lettera d) o un progetto ai sensi della lettera f); la presentazione di più proposte progettuali da parte della stessa associazione, sia singolarmente che in partenariato, comporta l'inammissibilità di tutte le domande presentate, ai sensi del punto 8.4 delle linee di indirizzo.

12) *Il soggetto non partner privato che collabora alla proposta progettuale ai sensi del punto. 4.2 delle Linee di indirizzo, può essere un soggetto profit? (ad es. libero professionista o impresa?)*

Come previsto dal punto 4.2 delle linee di indirizzo la realizzazione delle proposte progettuali può prevedere forme di collaborazione con soggetti pubblici (solo nel caso dei progetti lettera f) o con soggetti privati (sia per le iniziative lettera d che per i progetti lettera f). Le linee di indirizzo prevedono che i soggetti privati sono "enti privati aventi o meno natura associativa". Pertanto può anche essere un soggetto profit ma deve trattarsi comunque di un ente (sono quindi esclusi i liberi professionisti); si ricorda che la collaborazione di cui al punto 4.2 delle linee di indirizzo è a titolo gratuito.

13) *Il co-finanziamento da parte di un soggetto non partner, pubblico o privato, ai sensi del punto 6.1 delle linee di indirizzo, deve consistere unicamente in un'erogazione in denaro a uno dei soggetti proponenti?*

L'eventuale cofinanziamento del soggetto pubblico o privato deve consistere in risorse finanziarie.

14) *La domanda di finanziamento deve essere inviata esclusivamente via web; è sufficiente allegare la scansione dei documenti originali?*

Il documento da produrre in copia conforme a pena di inammissibilità della domanda è l'ultimo bilancio consuntivo (o bilanci di tutte le associazioni partecipanti in caso di partenariato) approvato secondo quanto

previsto dallo statuto (o statuti in caso di partenariato) (v. punto 8 numero 14 delle Linee di indirizzo). In tale caso la conformità all'originale e la regolare approvazione di ciascun bilancio dovranno essere specificamente dichiarati dal rappresentante legale dell'associazione interessata, sotto la propria responsabilità ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 secondo il modello contenuto nella richiesta di contributo. Pertanto oltre alla copia conforme del bilancio, deve essere allegata altresì la dichiarazione, il cui modello è allegato alla domanda di contributo.

Altri documenti richiesti a pena di inammissibilità sono il patto di integrità, la dichiarazione sull'anagrafica e sui carichi pendenti sottoscritta dal rappresentante legale del proponente e/o di ciascun partner (secondo i modelli allegati alla domanda), la dichiarazione del soggetto che cofinanzia eventualmente il progetto ai sensi del punto 6.1 delle Linee di indirizzo, la dichiarazione sui carichi pendenti di altri eventuali amministratori del proponente e dei partner (punto 8 numero 9 delle linee di indirizzo). Tali documenti, una volta sottoscritti devono essere scansionati e allegati.

Allo stesso modo devono essere scansionati ma non è necessario allegare una dichiarazione di conformità, la lettera di partenariato (punto 4.1 delle linee di indirizzo), da produrre solo in caso di presentazione congiunta con altre associazioni della proposta progettuale, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui ai punti 9.1 e 9.2 delle linee di indirizzo e la documentazione relativa ad eventuali collaborazioni a titolo gratuito con soggetti privati o pubblici di cui al punto 4.2 delle linee di indirizzo, lo statuto e l'atto costitutivo qualora allegati.

Si invitano comunque tutte le associazioni interessate a prendere visione con attenzione delle linee di indirizzo, in particolare dei motivi di inammissibilità della domanda previsti al punto 8.

- 15) *La piattaforma informatica www.direttiva383.it , in conformità a quanto previsto dal punto 8.14 delle linee di indirizzo chiede di allegare l'ultimo bilancio consuntivo approvato secondo quanto previsto dallo statuto e la dichiarazione di conformità del bilancio “allegata alla presente dichiarazione”. E' necessario inserire due volte il bilancio?*

La piattaforma richiede di allegare due distinti files, la “copia conforme dell'ultimo bilancio” e la “dichiarazione di conformità ultimo bilancio”. E' evidente che l'inserimento contestuale di entrambi i documenti soddisfa la richiesta (di fornire un bilancio e di dichiararne la conformità e la regolare approvazione).

- 16) *Esiste un modello per la dichiarazione che gli eventuali amministratori delle associazioni proponenti devono rendere ai sensi del punto 8.9 delle linee di indirizzo?*

Non è stato predisposto uno specifico modello, può essere ripreso il testo della dichiarazione (risultante anche dalla piattaforma). Naturalmente il firmatario specificherà la carica ricoperta all'interno dell'associazione (non si tratta in questo caso del rappresentante legale).

- 17) *Esiste un modello per la lettera di impegno di cui al punto 4.1 delle linee di indirizzo? Cosa deve indicare la lettera ?*

Non è stato predisposto un facsimile. Con riferimento ai contenuti, sono specificati nelle linee di indirizzo.

- 18) *Patto di integrità, modello di dichiarazione dei partner e dichiarazione di conformità del bilancio devono essere caricati sulla piattaforma online, firmati dal legale rappresentante dell'associazione proponente e dagli eventuali co-proponenti. Il Ministero fornisce un formato in pdf non modificabile e lo spazio risulta insufficiente per riportarvi anche a mano i dati necessari. Bisogna procedere alla compilazione manuale a penna?*

Patto di integrità, modello di dichiarazione dei partner e dichiarazione di conformità del bilancio sono disponibili in piattaforma anche in formato word. Resta inteso che il contenuto degli stessi non dovrà subire variazioni rispetto ai modelli in pdf.